



DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

OGGETTO: comunicazione di avvio del procedimento massivo di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale alle imprese individuali e alle società che ne sono prive.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

Considerato che il/la sottoscritto/a non versa nelle condizioni di incompatibilità che comportano obbligo di astensione ai sensi dell'art.6 del Codice di Comportamento dell'Ente (art. 7 del D.P.R. n.62/2013);

Rilevato che il Responsabile del procedimento non si trova nelle condizioni di incompatibilità che comportano obbligo di astensione ai sensi dell'art.6 del codice di comportamento dell'Ente (art. 7 del D.P.R. n.62/2013), così come da dichiarazione acquisita agli atti;

Visto l'art. 3-bis comma 1 del d. lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, che dispone: "...i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale...";

Visto l'art. 5 bis comma 1 dello stesso 'Codice' che stabilisce: "La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione...";

Visti l'art. 16 comma 6 bis del DL n. 185/2008 e l'art. 5 comma 2 del DL n. 179/2012 – così come modificati dall'art. 37 della legge n. 120/2020 – che prevedono che le domande di prima iscrizione delle società e delle imprese individuali nel registro delle imprese debbano necessariamente contenere il domicilio digitale dell'impresa;

Tenuto conto che le misure previste dall'art. 37 del DL n. 76/2020, così come convertito dalla Legge n. 120/2020, sono adottate "Al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel predetto Codice";

Visto l'art. 16 comma 6 bis DL 185/2008 secondo cui, scaduto il termine del 1° ottobre 2020, l'ufficio del registro delle imprese applica alle società inadempienti la sanzione prevista dall'art. 2630 c.c. in misura raddoppiata e assegna contestualmente e d'ufficio "...un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche...presso il cassetto digitale dell'imprenditore";

Considerato che la norma richiamata non esplicita l'imposizione di alcuna comunicazione di avvio del procedimento d'ufficio agli interessati, ma che tuttavia – nel rispetto dei principi di trasparenza e di partecipazione all'attività amministrativa – si ritiene opportuno dare evidenza ai soggetti verso i quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;

Visto l'art. 5 comma 2 bis DL 179/2012 secondo cui, scaduto il termine dell'1 ottobre 2020, l'ufficio del registro delle imprese applica alle imprese individuali inadempienti – "...previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domiciliodigitale entro il termine di trenta giorni..." – la sanzione prevista dall'art. 2194 c.c.in misura triplicata e assegna contestualmente il domicilio digitale presso ilcassetto digitale dell'imprenditore;

Considerato che si tratta di procedimenti d'ufficio regolati da disposizioni speciali, che non richiedono alla pubblica amministrazione il sostenimento di oneri di notificazione cartacea, i quali sembrano anzi indirettamente esclusi dalla stessa previsione dell'art. 5 comma 2 bis del DL 179/2012, che dispone che dallo svolgimento di tali attività non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Visto l'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 che dispone: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

Ritenuto che tali procedimenti semplificati di comunicazione o notificazione alle imprese siano applicabili tutte le volte in cui si debba dare corso ad aggiornamenti dei dati iscritti nel registro delle imprese riguardanti una vasta pluralità di destinatari e con un unico oggetto e che tale contesto ricorra per l'assegnazione d'ufficio e per l'iscrizione dei domicili digitali alle imprese o società;

Preso atto che Unioncamere con lettera del prot. 11514 del 23.05.2022 ha fornito indirizzi operativi sul tema e ha comunicato che il "Gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio" è adesso in grado di erogare il domicilio digitale con le caratteristiche e i limiti tecnici previsti dall'art. 16 comma 6 bis DL 185/2008 e dall'art. 5 comma 2 DL 179/2012, ed è pertanto possibile avviare e gestire i procedimenti

d'ufficio richiamati da tali disposizioni;

Visto l'art. 12 del D.Lgs. n. 33/2013 che prevede che nel sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni siano pubblicate "...le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta";

Vista la Determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese n. 39 del 06.06.2022 con la quale sono state definite le linee guida per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese e società e per la loro iscrizione nel registro imprese.

Visti gli elenchi, distinti per le province dell'Aquila e di Teramo, di cui agli all. A) AQ e TE per le ditte individuali, all. B) AQ e TE per le società di persone e all. C) AQ e TE per le società di capitali, estratti dal c.d. "Cruscotto qualità" di imprese che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale e che non risultano tra quelle presumibilmente cancellabili;

D E T E R M I N A

- 1) Di dare comunicazione dell'avvio del procedimento di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale alle imprese contenute negli elenchi, distinti per le province dell'Aquila e di Teramo, di cui agli all. A) AQ e all. A) TE per le ditte individuali, all. B) AQ e all. B) TE per le società di persone e all. C) AQ e all. C) TE per le società di capitali, allegati alla presente determinazione, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L. 241/1990, mediante pubblicazione all'albo camerale *on line* e nella sezione dedicata al Registro Imprese, con invito ad adempiere entro il termine di 30 gg. dalla pubblicazione;
- 2) Di dare comunicazione alle stesse imprese che in caso di inadempimento entro il termine suddetto, si procederà all'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali e loro messa a disposizione nel cassetto digitale dell'imprenditore, nonché all'applicazione della sanzione prevista per l'omesso adempimento, nella misura di € 60,00 per le ditte individuali e di € 412 per le società;
- 3) Di dare informativa dell'avvio del procedimento agli Ordini professionali interessati, alle Associazioni di categoria e alle imprese mediante comunicato stampa.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE
Dott. Giampiero Sardi

